

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione dedicata esclusivamente alle attività commerciali e di impresa. La polizza è del tipo "all risks" e prevede l'indennizzo dei danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da qualunque evento non espressamente escluso. Prevede anche la copertura responsabilità civile dei danni causati a terzi o a prestatori di lavoro.



Che cosa è assicurato?

Business Protetto è una polizza di tipo "all risks" (Incendio, Furto, Responsabilità civile) e prevede l'indennizzo dei danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da qualunque evento non espressamente escluso. La polizza prevede anche la copertura responsabilità civile dei danni causati a terzi o a prestatori di lavoro.

Sono assicurabili due sezioni di assicurazione: "Danni materiali e diretti" e "Responsabilità civile verso terzi".

La sezione **Danni materiali e diretti** assicura:

- ✓ l'incendio dei locali e del contenuto;
- ✓ gli eventi atmosferici;
- ✓ i danni causati da fuoriuscita di acqua a seguito della rottura degli impianti;
- ✓ i danni da fenomeno elettrico;
- ✓ la rottura delle lastre;
- ✓ il furto e la rapina del contenuto o dei valori portati dalla persona incaricata del trasporto, anche a seguito di malore.

Tutte le garanzie sono prestate nella forma a "Primo rischio assoluto" per cui, in caso di sinistro, il risarcimento avverrà sino alla concorrenza della somma assicurata al netto di eventuali franchigie. L'assicurazione è prestata a "Valore a nuovo" per cui l'ammontare del danno viene determinato stimando la spesa necessaria per ricostruire o riparare a nuovo le parti danneggiate.

Sono previste le seguenti garanzie complementari (sempre operanti):

- ✓ Spese per duplicazione documenti: rimborsa le spese sostenute per la duplicazione di documenti personali, registri e documenti relativi all'attività;
- ✓ Spese demolizione e sgombero, ricollocamento: rimborsa le spese sostenute:
 - demolire, sgomberare, trattare e smaltire, trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. 5/2/1997, n. 22;
 - rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare – comprese le spese di montaggio e smontaggio – le cose mobili assicurate parzialmente danneggiate o quelle non colpite dal sinistro qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali;
- ✓ Onorario dei periti: rimborsa le spese sostenute gli onorari del perito di parte nominato dall'Assicurato;
- ✓ Portavalori e spese sanitarie per infortunio: indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti da:
 - furto dei valori avvenuto a seguito di infortunio o malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
 - furto con destrezza dei valori, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori stessi;
 - scippo o rapina dei valori commessi nei confronti della persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti, quando, al di fuori dei locali dell'azienda, detengano i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa;
 - spese sanitarie, documentate in originale, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato, suoi familiari o dipendenti a seguito di rapina o scippo, consumati o tentati. Non sono indennizzabili le spese sostenute oltre il 60° giorno da quello dell'infortunio.
- ✓ Guasti cagionati dai ladri: indennizza all'Assicurato i guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi dei locali stessi in occasione di furto o rapina consumati o tentati
- ✓ Valori chiusi a chiave: indennizza all'Assicurato il furto dei valori riposti in cassetti, mobili, armadi anche metallici o registratori di



Che cosa non è assicurato?

Per la sezione **Responsabilità civile** non sono considerati terzi:

- ✗ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), nel caso l'Assicurato non sia persona fisica;
- ✗ le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- ✗ tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto disposto al successivo punto 3);
- ✗ le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.



Ci sono limiti di copertura?

Per la sezione **Danni materiali e diretti**, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- ! verificatisi in occasione di guerra anche civile ed insurrezioni, invasioni ed ostilità, con o senza dichiarazioni di guerra, rivolta, occupazione militare, atti di terrorismo e sabotaggio;
- ! verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, esposizione a radiazioni ionizzanti in genere, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione nucleare biologica e chimica;
- ! determinati od agevolati con dolo dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; cagionati o agevolati dagli addetti all'esercizio e dagli incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono, di persone che abitano con i medesimi od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, da persone legate da vincoli di parentela od affinità, anche se non conviventi;
- ! di furto dei valori a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per un periodo di tempo superiore;
- ! di furto degli altri beni a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per un periodo di tempo superiore;
- ! causati da terremoti, maremoti, da eruzioni vulcaniche, da allagamento, alluvioni ed inondazioni, da frane, da cedimenti del terreno, da collasso strutturale, da valanghe, da slavine e da mareggiate;
- ! derivanti da umidità, stillicidio, usura o carenza di manutenzione degli impianti;
- ! derivanti al contenuto posto ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento;
- ! alla macchina o all'impianto nei quali si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ! indiretti, quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, derivanti da interruzione o intralcio dell'attività ed in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- ! subiti dalle "cose particolari";
- ! verificatisi in caso di confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità;
- ! a e di veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico salvo che

cassa, chiusi a chiave.

La sezione **Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)** copre:

- ✓ i danni involontariamente cagionati a terzi verificatisi in conseguenza di un evento avvenuto nell'ambito dell'esercizio dell'attività.
- ✓ la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Nell'ambito della responsabilità civile verso terzi, sono inclusi i danni derivanti dalla proprietà e conduzione dei locali e i danni cagionati a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio.

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del massimale prescelto.

È compresa anche la **Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) con estensione al danno biologico**

Sono previste le seguenti garanzie complementari (sempre operanti):

- ✓ Locali adibiti all'esercizio dell'attività: comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dalla proprietà e conduzione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata nonché dei relativi impianti interni ed esterni;
- ✓ Danni da incendio: comprende i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi, derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato e/o del relativo contenuto ove si svolge l'attività assicurata.

Il Cliente ha la facoltà di assicurarsi in una delle quattro forme proposte: "Base", "Medium", "Large" e "Top", ciascuna delle quali è contraddistinta da somme "fisse" assicurate.

A mero titolo di esempio, per la sezione "Danni materiali e diretti", il Fabbricato è assicurato a primo rischio assoluto fino ad €. 50.000,00 nella forma "Base", €. 75.000,00 nella forma "Medium", €. 100.000,00 nella forma "Large" e € 200.000,00 nella forma "Top".

non si tratti di cose oggetto dell'assicurazione;

- ! ad alberi, fiori e coltivazioni in genere;
- ! determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
- ! da muffe in genere, funghi, contaminazione, gelo, brina, condensa, siccità, infiltrazione, roditori, animali e vegetali in genere;
- ! a beni in leasing già coperti da altra assicurazione.

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida per i danni che avvengano in fabbricati posti nel territorio nazionale (vale a dire il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino);



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare comunicando l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e comunicando altresì, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'Assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Di norma, la rata successiva di premio viene corrisposta ad ogni scadenza annuale, ma il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali. Il frazionamento semestrale comporta una maggiorazione del premio annuo del 2% ed in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

Il premio può essere pagato tramite:

- ordini di bonifico o disposizione di addebito su conto corrente acceso presso un istituto bancario del Gruppo Sella in favore della Compagnia, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità, riportando nelle causali nome e cognome del soggetto che effettua il pagamento;
- transazione di acquisto in favore della Compagnia, oppure dell'intermediario, espressamente in tale qualità, con carta di credito emessa dal Gruppo Sella, senza oneri a carico del Contraente.

Il premio è comprensivo di imposte secondo le aliquote in vigore alla data di pagamento.

In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze. La copertura termina alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza. Il contratto può essere stipulato solamente con durata annuale, con tacito rinnovo. Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale: l'assicurazione è di durata annuale ed è stipulata con tacito rinnovo. In questo caso, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella scheda di polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

In caso di sinistro: dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.